



COMUNE DI PERTUSIO

- PROVINCIA DI TORINO -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 27

06/07/2013

OGGETTO:

Approvazione aliquote imposta municipale unica e determinazione della detrazione per l'abitazione principale. Anno 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **sei** del mese di **luglio** alle ore **dieci** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CRESTO Antonio - Sindaco	Sì
2. NEGRO FRER Luciano - Consigliere	Sì
3. POMATTO Antonio - Consigliere	Sì
4. BOERO Paolo - Consigliere	Sì
5. RIVA Angelo - Consigliere	Sì
6. VERCELLINO Luigi - Consigliere	Sì
7. POMATTO Piero - Consigliere	Sì
8. RONCHI Querino Gilberto - Consigliere	Sì
9. CAREZANA Anna - Consigliere	Sì
10. BERTELLA Valeria - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Alberto CORSINI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell' art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CRESTO Antonio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco che espone il contenuto del punto all'ordine del giorno;

UDITI:

- l'intervento dell'Assessore BOERO che specifica tale contenuto ed illustra le ragioni della proposta di aumentare di 0,1 punto percentuale (dallo 0,76% allo 0,86%) l'aliquota per gli immobili di categoria D e per gli "altri fabbricati" dovute alla necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio, anche alla luce delle consistenti riduzioni dei trasferimenti erariali a carico del Comune di Pertusio;
- l'intervento del Consigliere RIVA che non condivide tale proposta di deliberazione e ritiene che sia opportuno approvare il bilancio di previsione 2013 a settembre prossimo in considerazione delle persistenti incertezze sulla revisione della tassazione immobiliare (IMU e TARES) e, pertanto, alla luce di tali considerazioni, annuncia il proprio voto contrario;
- l'intervento del Consigliere RONCHI che chiede alcune spiegazioni alle quali risponde il Sindaco;

ACQUISITI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria – acclarato al protocollo dell'Ente con il n. 1183 del 02.07.2013 – circa la conformità delle aliquote IMU e della detrazione per l'abitazione principale alle norme istitutive;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 10;

Votanti n. 7 (CRESTO-NEGRO FRER-POMATTO Antonio-BOERO-VERCELLINO-POMATTO Piero-RIVA);

Astenuti n. 3 (RONCHI-CAREZANA-BERTELLA);

Voti favorevoli n. 6 (CRESTO-NEGRO FRER-POMATTO Antonio-BOERO-VERCELLINO-POMATTO Piero);

Voti contrari n. 1 (RIVA);

VISTO l' esito della votazione;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportati per formarne parte integrante, formale e sostanziale:

- DI APPROVARE l' allegata proposta di deliberazione con oggetto:
“ Approvazione aliquote imposta municipale unica e determinazione della detrazione per l'abitazione principale. Anno 2013. ”.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 10;

Votanti n. 7 (CRESTO-NEGRO FRER-POMATTO Antonio-BOERO-VERCELLINO-
POMATTO Piero-RIVA);

Astenuti n. 3 (RONCHI-CAREZANA-BERTELLA);

Voti favorevoli n. 6 (CRESTO-NEGRO FRER-POMATTO Antonio-BOERO-VERCELLINO-
POMATTO Piero);

Voti contrari n. 1 (RIVA);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione aliquote imposta municipale unica e determinazione della detrazione per l'abitazione principale. Anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale *“L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015”*;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 6, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento
- I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo della maggiore detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €. 200,00;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato tale deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ai sensi del quale *"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*;

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ai sensi del quale *"Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*;

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del quale *"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 380, lett. a), legge 24.12.2012, n. 228, ai sensi del quale *"è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011"*;

- l'art. 1, comma 380, lett. f), legge 24.12.2012, n. 228, ai sensi del quale *“è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni”*;
- l'art. 1, comma 380, lett. g), legge 24.12.2012, n. 228, ai sensi del quale *“i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”*;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

RICHIAMATE:

- la propria precedente deliberazione n. 30 del 29.10.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- la propria precedente deliberazione n. 13 del 12.06.2012 avente ad oggetto *“Imposta municipale unica. Approvazione aliquote e determinazione detrazione per l'abitazione principale”*, con la quale sono state confermate le aliquote dell'imposta municipale propria corrispondenti alle quelle previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale dispone che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti*
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pertusio. Responsabile Procedimento: MADDIO Lorena (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 1, comma 381, legge 24.12.2012, n. 228, ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, è stato differito al 30 Giugno 2013;

- l'articolo 10, comma 4-*quater*, decreto-legge 08 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 381, legge 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTI:

- l'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b), decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito dalla legge 06 giugno 2013, n. 64, ai sensi del quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto, nonostante le sempre più scarse risorse a disposizione dell'Ente dovute in particolare alle recenti diminuzioni dei trasferimenti erariali;

- nel quantificare le varie aliquote IMU si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

RITENUTO opportuno e necessario variare le aliquote dell'Imposta Municipale propria, sperimentale rispetto a quelle previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, pertanto, stabilire per l'anno 2013 le seguenti aliquote:

- Immobili categoria D: 0,86%
- Altri fabbricati: 0,86%
- Terreni fabbricabili: 0,76%
- Aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%
- Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%
- Terreni agricoli: esenzione per Comune montano

RILEVATA la competenza di questo Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per formarne parte integrante, formale e sostanziale:

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013, per le diverse categorie di immobili:
 - Immobili categoria D: 0,86%
 - Altri fabbricati: 0,86%
 - Terreni fabbricabili: 0,76%
 - Aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%
 - Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%
 - Terreni agricoli: esenzione per Comune montano
2. DI STABILIRE la misura della detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) spettante per l'abitazione principale, per l'anno 2013, nella misura di €. 200,00 (duecento);
3. DI INVIARE tale deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze telematicamente tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

In originale firmato

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to:CRESTO Antonio

Il Segretario comunale
F.to: Dott. Alberto CORSINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Num. Reg. Albo On-Line

Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile, attesta che la presente deliberazione n. **27 / 2013** viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (ai sensi art. 32, 1° comma, della Legge 18.06.2009, n. 69) dal **09/08/2013** , come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, contestualmente, viene trasmessa ai Signori Capi Gruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-
Contabile
F.to : Rag. Lorena MADDIO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Alberto CORSINI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Pertusio, 09/08/2013

Il Segretario Comunale
Dott. Alberto CORSINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata nel sito *web* istituzionale di questo Comune il primo giorno di pubblicazione, è divenuta esecutiva in data 06-lug-2013 (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

ESEGUIBILITA':

1- Immediata

2 - Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Il Segretario comunale
F.to:Dott. Alberto CORSINI